

*Sostituire i commi da 103a 106 con i seguenti:*

103. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle micro, piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre imprese debentrici.

104. Possono accedere al Fondo di cui al comma 103, con le modalità stabilite dal comma 105, le micro, piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, a carico dei legali rappresentanti di un'impresa debitrice, imputati di uno o più dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale, di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali nelle società quotate) del codice civile, di cui all'articolo 216 (bancarotta fraudolenta) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

105. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 104.

106. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 104, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 105.

106-bis. Le disposizioni di cui ai commi 103, 104, 105 e 106 si applicano anche con riferimento ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: «incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 » con le seguenti: « incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 ».*

**13-bis. 9.** Rubinato, Moretto